

		
RELAZIONE B		
Subrelazione B3 – Struttura organizzativa della Protezione Civile		

INDICE

1.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE	2
1.1.	PREMESSA	2
1.2.	LA PROGRAMMAZIONE A LIVELLO COMUNALE	4
1.2.1.	<i>Responsabile di protezione civile</i>	<i>6</i>
1.2.2.	<i>Responsabile della Comunicazione (ReC)</i>	<i>7</i>
1.2.3.	<i>Centro Operativo Comunale (COC)</i>	<i>8</i>
1.2.4.	<i>Unità di Crisi Locale (UCL).....</i>	<i>17</i>
1.3.	LA PROGRAMMAZIONE A LIVELLO SOVRACOMUNALE.....	18
1.3.1.	<i>Elementi costitutivi del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS).....</i>	<i>18</i>
1.3.2.	<i>Centro Operativo Misto (COM).....</i>	<i>19</i>
1.4.	ATTIVAZIONI IN EMERGENZA.....	21
1.4.1.	<i>Reperibilità dei componenti dell'UCL.....</i>	<i>21</i>
1.4.2.	<i>Delimitazione delle aree a rischio.....</i>	<i>21</i>
1.4.3.	<i>Aree di emergenza.....</i>	<i>21</i>

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE

1.1. Premessa

L'organizzazione del sistema di protezione civile in Regione Lombardia si fonda sulla L.r. 27/2021 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile", che definisce le competenze della Regione, delle Province e dei Comuni.

Il Presidente della Regione è Autorità di protezione civile a livello regionale, per il coordinamento degli interventi di soccorso organizzati dalle Province di concerto con le Prefetture.

La struttura regionale di protezione civile è basata sulla Sala Operativa H24 che svolge un ruolo di supporto agli Enti locali (Province, Comuni e Comunità Montane), agli organismi dello Stato (Prefetture) ed alle strutture operative (Vigili del Fuoco, S.S.U.Em. - 118, Forze dell'Ordine), fornendo: informazioni relative al monitoraggio territoriale; coordinamento del volontariato di protezione civile, in raccordo con le Province e tramite la Colonna Mobile Regionale; supporto per la segnalazione dei danni mediante il sistema on-line RASDA.

La Regione fornisce inoltre supporto tecnico specialistico tramite l'Unità di Crisi Regionale, che si riunisce nella Sala Operativa in postazioni dedicate, ARPA-Lombardia ed una serie di Enti e strutture convenzionate (CNR, Università, Ordini Professionali).

Per attivare l'intervento regionale diventa perciò fondamentale che al verificarsi di qualsiasi emergenza i Comuni informino tempestivamente, oltre la Prefettura e la Provincia di competenza, la Sala Operativa Regionale, mediante il Numero Verde H24 800.061.160.

Le Province, si occupano tra l'altro della predisposizione del Piano di protezione civile provinciale, dell'attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, del coordinamento delle organizzazioni di volontariato e dell'integrazione dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio (anche tramite il Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione). Inoltre, secondo quanto riportato all'art. 7, comma 1, il Presidente della Provincia, in caso di eventi di cui alla lettera b) dell'art. 7 del D. Lgs. 1/2018, è Autorità di Protezione Civile, responsabile dell'organizzazione dei soccorsi e dell'informazione della popolazione a livello provinciale.

Inoltre, congiuntamente alla Prefettura, attiva e coordina la Sala Operativa Provinciale.

Pertanto, è necessario che il Piano di Protezione Civile, fin dalla fase di elaborazione, consideri le indicazioni di tale livello, per l'opportuno raccordo tra i due livelli di pianificazione.

Si evidenzia come è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.160 del 6 luglio 2021 la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 recante gli "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali"; finalità di tale provvedimento è omogeneizzare il metodo di pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali, tra cui quello che riguarda la pianificazione comunale:

- Nazionale
- Regionale
- Provinciale/città metropolitana/area vasta
- **Ambito territoriale e organizzativo ottimale**
- Comunale

Rispetto alla situazione vigente è stata prevista, ai fini di un migliore coordinamento degli interventi a scala sovracomunale, l'istituzione di alcuni ambiti territoriali e organizzativi ottimali quali elementi innovativi, in recepimento di quanto previsto dal Codice della Protezione Civile agli artt. 11 e 18 che attribuisce alla Regione il compito di individuarne i criteri organizzativi e la delimitazione territoriale (definendo l'insieme dei Comuni che vi partecipano).

Nella futura pianificazione di ambito, è prevista l'istituzione dei **Centri di Coordinamento di Ambito (CCA)** **che andranno a sostituire i Centri Operativi Misti (COM) e altri centri di coordinamento sovracomunali** previsti nelle pianificazioni di livello provinciale.

A livello provinciale, gli ambiti dovranno rappresentare, pertanto, il livello territoriale in cui si esplicita l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile. **La pianificazione di ambito non sarà, quindi, sostitutiva di quella comunale, bensì parte integrante della pianificazione di livello provinciale o con essa coordinata in base a quanto stabilito dalle norme regionali.**

In base a quanto prevede la Direttiva, **spetta a Regione Lombardia emanare o aggiornare gli indirizzi regionali per la pianificazione provinciale/città metropolitana, di ambito e comunale di protezione civile per i diversi tipi di rischio, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva** nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (6 Luglio 2021), dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

I Comuni dovranno provvedere, a loro volta, ad aggiornare il proprio Piano Comunale di Protezione Civile entro dodici mesi dall'emanazione dei nuovi indirizzi regionali (oppure, in caso di inottemperanza della regione, entro 18 mesi, dalla pubblicazione della Direttiva).

Regione Lombardia, nell'art. 5 comma 5 della LR. 27/2021 ha individua nelle province e nella Città metropolitana di Milano gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali quali livelli ottimali di organizzazione delle strutture di protezione civile a livello territoriale di ambito al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile.

1.2. La programmazione a livello comunale

L'articolo 12 del Decreto Legislativo 1/2018, assegna alla struttura tecnico organizzativa dell'Ente Comunale un ruolo da protagonista nelle attività di protezione civile. Il Sindaco è l'autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione alla Prefettura, alla Provincia e alla Regione.

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture alla Prefettura e alla Provincia, che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli del sindaco.

Il Sindaco, in quanto Autorità locale di protezione civile, ai sensi del D. Lgs.1/2018 nonché della l.r. 27/2021, attiva la risposta comunale all'emergenza:

- Di iniziativa, in caso di evento locale;
- Su attivazione regionale e/o provinciale, in caso di evento diffuso sul territorio.

In quest'ultimo caso il Sindaco è tenuto ad assicurare la ricezione e la lettura H24 (24 ore su 24 e 365 giorni all'anno) dell'Avviso di criticità e comunque di qualsiasi altro tipo di avviso di preallarme e allarme, diramati dalla competente Prefettura e/o dalla Regione.

In ogni caso si ricorda che il Sindaco, sempre in quanto Autorità comunale di protezione civile ed anche ad altro titolo (es. Autorità di pubblica sicurezza e di sanità), è il primo responsabile della risposta comunale all'emergenza (artt. 13, 50, 54, del d.lgs. 267/2000).

Deve essere tenuto presente che le priorità nell'intervento di soccorso coordinato dal Sindaco riguardano:

- La salvaguardia della popolazione (prioritaria su qualsiasi altra attività).
- L'informazione alla popolazione ed agli Enti sovraordinati sull'evoluzione della situazione.
- La salvaguardia del sistema produttivo.
- La garanzia della continuità amministrativa del Comune.
- Il ripristino delle vie di comunicazione e delle reti di servizi (acquedotto, gas, energia elettrica, telefoni, fognature).
- Salvaguardia dei beni culturali.

SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE IN PROTEZIONE CIVILE




Figura 1: Suddivisione delle competenze in materia di protezione civile.

Ulteriori funzioni in materia di protezione civile sono attribuite al Sindaco dal D. Lgs. 1/2018, art. 12, commi 2 e seguenti; in particolare esse riguardano:

- 1) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e dai piani regionali;
- 2) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- 3) la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- 4) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- 5) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- 6) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Assai significative appaiono inoltre le **funzioni di informazione** alla popolazione disposte dall'articolo 12, comma 5. Lettera b) del D. Lgs, 1/2018 *"Il Sindaco [...] per finalità di protezione civile è responsabile, altresì dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo"* che con quanto previsto dall'articolo 23 del Dlgs 105/2015 *"Informazioni al pubblico - Il comune, ove è localizzato lo stabilimento mette tempestivamente a disposizione del pubblico le informazioni fornite dal gestore"*

Si ha quindi un disposto che fa sì che il Sindaco assuma la guida non solo delle attività in emergenza ma anche e propriamente **dell'informazione** della popolazione sui rischi legati al territorio comunale.

Inoltre, come previsto dal d.lgs. 267 del 2000, il Sindaco, quale rappresentante della comunità, *"adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevedere ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica"*.

1.2.1. Responsabile di protezione civile

In ogni comune il Sindaco deve inoltre individuare all'interno dell'Amministrazione Comunale (tra i funzionari tecnici o tra gli amministratori) un Responsabile di Protezione Civile con specifica delega, a cui affidare compiti operativi;

Al Responsabile di P.C. spetta

- in periodi di normalità il compito, tra gli altri di:
 - coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale;
 - organizzare i rapporti con il Volontariato locale (comunale e/o intercomunale);
 - sovrintendere al Piano di Protezione Civile Comunale (stesura e aggiornamento);
 - tenere contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (VVF, CC, Polizia, G.d.F., STER (ex Genio Civile), Prefettura, Provincia, Regione, etc.),
 - coordinare l'attività esercitativa di verifica della pianificazione
 - etc.
- in fase di emergenza il compito, tra gli altri di:
 - sovrintendere alla sorveglianza del territorio;
 - coordinare eventuali evacuazioni o l'assistenza pratica alla popolazione;
 - coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale;
 - etc.

Questa figura, nominata dal Sindaco ed integrata nel COC/UCL, deve essere vista come un supporto al Sindaco stesso, con autonomia decisionale limitata ad aspetti logistici ed operativi, che costituisca un riferimento fisso e permanente, in costante reperibilità; questa figura non può essere identificata con il Sindaco.

Il Responsabile si avvale/si può avvalere dell'UCL per i compiti sopra indicati. È fondamentale che l'informazione sia coordinata e condivisa da tutto il team della gestione dell'emergenza così da evitare differenti e spesso contraddittorie comunicazioni. È quindi importante che nel più breve tempo possibile la risposta ai media sia coordinata attraverso il responsabile ufficiale della comunicazione, e che gli altri membri del team di gestione dell'emergenza intervengano esclusivamente nell'ambito delle proprie responsabilità. E' importante che tutti i membri responsabili siano messi a conoscenza di quanto il responsabile del contatto con i media andrà a dire loro in sede di conferenza stampa o altro.

1.2.2. Responsabile della Comunicazione (ReC)

Il rapporto con i media nel processo di pianificazione e durante la fase di emergenza deve essere gestito dal ReC in modo da evitare situazioni di disinformazione e allarmismi.

Come previsto dal DGR 12200/2003 *“è fondamentale che l'informazione sia coordinata e condivisa da tutto il team della gestione dell'emergenza, così da evitare diverse e spesso contraddittorie comunicazioni”*.

Il ReC, nominato dal Sindaco, è **l'unico punto di riferimento per le comunicazioni con l'esterno**, anche se tutti i membri responsabili devono essere a conoscenza di ciò che dirà in sede di conferenza stampa, pertanto dovrà partecipare agli incontri del team in modo da, avendo un quadro generale dell'organizzazione, preparare le risposte ai media.

Il ReC ha dunque il compito di:

- organizzare e gestire le attività del Centro media;
- organizzare le visite dei media e quindi anche le modalità di trasporto ai siti colpiti;
- accreditare il personale dei media;
- controllare le polizze assicurative del personale dei media;
- supportare la popolazione colpita scelta per le interviste assicurando il diritto alla privacy per chi non vuole essere intervistato.

1.2.3. Centro Operativo Comunale (COC)

La gestione dell'emergenza prevede l'applicazione dei principi del c.d. "Metodo Augustus", la cui finalità è di fornire criteri ed indirizzi per la pianificazione di qualsiasi emergenza oltre che di creare linguaggi e procedure unificate ai vari livelli decisionali.

Dal punto di vista operativo è previsto che, in emergenza, a tutti i livelli della P.A. la risposta venga attuata mediante **sale operative di protezione civile** organizzate per **funzioni di supporto** il cui scopo è assistere le autorità, dando immediata risposta alle richieste di soccorso; un aspetto funzionale fondamentale e che sostanzialmente tutte le sale operative (dal livello nazionale, a quelli regionali, provinciali e comunali) sono organizzate con gli stessi criteri delle funzioni di supporto, in modo da garantire uniformità di linguaggio e competenze e pertanto risposte più rapide alle esigenze in corso. Infatti, uno dei vantaggi di lavorare mediante tali funzioni di supporto è quello di costituire gruppi di lavoro aventi analoghe competenze e conoscenze riguardo uno specifico argomento.

In sintesi nell'ambito di ogni funzione di supporto vengono raggruppate attività omogenee e le relative competenze per poterle svolgere.

A scala comunale la sala operativa si attua mediante la costituzione del Centro Operativo Comunale (COC), il quale comprende al suo interno (come assetto standard definito a livello nazionale e regionale) **9 (nove) funzioni di supporto**, che rappresentano le principali attività che il comune deve garantire alla cittadinanza, ovvero le singole risposte operative da organizzare in qualsiasi tipo di emergenza nell'ambito territoriale comunale. **Tali funzioni non sono necessariamente associate ad un singolo responsabile bensì ogni componente potrà assumersi più funzioni di quelle di seguito specificate.**

Ogni singola funzione avrà quindi un referente che in "tempo di pace" aggiornerà i dati relativi alla propria funzione e in caso di emergenza nell'ambito territoriale del comune, sarà l'esperto che affiancherà il Sindaco e il Responsabile di protezione civile nelle operazioni di soccorso.

Con l'attivazione delle 9 funzioni di supporto tramite i relativi responsabili, si raggiungono due distinti obiettivi: si individuano a priori i responsabili delle singole funzioni da impiegare in emergenza e in "tempo di pace", si garantisce il continuo aggiornamento del piano di protezione civile con l'attività degli stessi responsabili. I responsabili delle 9 funzioni di supporto avranno quindi il compito di tenere sempre efficiente il Piano di protezione Civile.

Aspetti operativi principali del COC

Di seguito vengono sintetizzati alcuni dei principali aspetti operativi relativi alla gestione del Centro Operativo Comunale, validi in linea generale ma che devono necessariamente essere declinati alla singola realtà comunale.

Il C.O.C. rappresenta l'ambito, anche formale, che consentono alle amministrazioni comunali di organizzare in modo efficace la propria risposta agli eventi di protezione civile, in particolare quando si rende necessario un coordinamento strutturato per un certo periodo di tempo (ad es. da una settimana a mesi)

È importante ribadire come **il COC debba essere sempre guidato dal Sindaco** che può, tuttalpiù, delegare gli aspetti operativi e di coordinamento.

Al riguardo si ribadisce come il C.O.C. non sia organizzato dal volontariato che svolge un ruolo importantissimo ma comunque a supporto dei funzionari pubblici; a maggior ragione, dunque, la gestione del C.O.C. non è delegabile al volontariato.

Come detto sopra, il C.O.C., attuando il c.d. *Metodo Augustus* è strutturato per lavorare per funzioni di supporto e per processi, ciascuno dei quali deve prevedere una precisa sequenza, del tipo Inizio-svolgimento attività-esito-fine; è importante che le attività siano il più possibile gestite attraverso specifiche procedure operative (che devono essere conosciute dai componenti).

Nel corso delle varie emergenze non è necessario attivare sempre tutte o contemporaneamente le funzioni di supporto, mentre occorre valutarne caso per caso l'attivazione con le dovute gradualità.

Ciascuna delle funzioni di supporto attivate devono:

- Avere un responsabile (possibilmente un dipendente comunale)
- Essere presidiate nell'ambito del C.O.C. (deve essere sempre presente una persona referente per ciascuna funzione di supporto, per cui oltre al responsabile è utile nominare eventuali sostituti)
- Prevedere e rispettare turni di riposo del personale (appena possibile)

Di seguito vengono fornite indicazioni che possono essere utili al buon funzionamento del C.O.C. basate sull'esperienza degli scriventi e di quanto riportato in letteratura.

- Si ritiene particolarmente utile fissare riunioni per il coordinamento e la condivisione delle informazioni tra le varie componenti del C.O.C., seguendo le seguenti indicazioni:
 - Almeno 2 al giorno (inizio – fine giornata) eventualmente anche in “remoto”
 - Comunicate con orario di inizio e di fine
 - Svolte con tutti i responsabili delle funzioni
 - Brevi e concise
 - Puntuali sia all’inizio che all’ora di fine
 - Seguite immediatamente da un breve verbale nel quale riassumere per tutte le attività in corso distinguendole tra:
 - In corso
 - Non terminate
 - Svolte terminate
 - Da iniziare
- Il personale che opera nel C.O.C. deve essere:
 - Informato sul proprio ruolo e sulle attività del ruolo
 - Organizzato per ruoli
- un momento significativo da gestire con attenzione è quello dei cambi-turno, durante i quali è bene osservare alcuni accorgimenti in quanto il passaggio di consegne per di ogni funzione è fondamentale:
 - chi inizia il turno deve arrivare prima dell’orario di inizio per ricevere il passaggio di consegne
 - Nel passaggio di consegne bisogna riportare le attività in corso e non terminate, le attività svolte e terminate e le attività da iniziare.
- È altresì importante tenere in considerazione i seguenti aspetti:
 - Condividere sempre le informazioni tra tutti i partecipanti del COC, affinché la popolazione abbia sempre informazioni univoche;
 - Considerare che ogni atto esterno al COC si ripercuote sulle attività dello stesso, anche in un momento successivo
 - **È bene creare un gruppo sui social media ed inserire nel gruppo tutti i componenti del COC**
 - Nessuno è insostituibile, quindi in caso di impossibilità di un componente, gli altri devono poter continuare le loro attività
 - Se i responsabili delle funzioni del COC non possono più svolgere la loro funzione, il Sindaco in quanto autorità sanitaria e di protezione civile, deve nominarne altri, con la facoltà di sceglierle anche non appartenenti al comune

Sala operativa

Per l'individuazione della sede del Centro Operativo Comunale il riferimento è costituito principalmente dalle *Indicazioni operative inerenti "La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri Operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza"* emanate dal Dipartimento della Protezione Civile (repertorio 1099 del 31.03.2015).

In particolare gli ambienti adibiti a sala operativa devono essere dotati di rete telefonica ed informatica, nonché dei sistemi di telecomunicazione; in particolare devono essere assicurate le condizioni di base per l'installazione di un efficace sistema di comunicazione radio, che nelle prime fasi delle emergenze può costituire il principale sistema di comunicazione, è importante che la disponibilità, il funzionamento e l'efficienza di tali attrezzature siano costantemente garantiti.

Inoltre, i locali adibiti a centro di coordinamento devono garantire la massima operatività in condizioni d'uso di massimo "stress" dal punto di vista della accessibilità e della praticabilità, nonché dell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature presenti. L'organizzazione degli spazi è dunque un aspetto cruciale ed allo stesso tempo il punto di massima criticità potenziale dell'edificio; il dimensionamento degli spazi deve essere commisurato alle risorse disponibili all'interno dell'Amministrazione comunale che dovrà comunque garantire le seguenti funzionalità:

- Sala Operativa strutturabile secondo le funzioni di supporto attivabili in una situazione di emergenza;
- Sala Decisioni (sala riunioni nella quale afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni);
- un ufficio per il responsabile;
- una sala radio;
- un magazzino.

Tale scelta dovrà tener conto delle attività proprie svolte ordinariamente dal Comune in modo da garantire la continuità amministrativa degli Uffici comunali e lo svolgimento delle attività ordinarie (anagrafe, catasto, etc.) anche durante la gestione operativa dell'emergenza.

Si ritiene necessario che tali locali siano altresì dotati di personal computer, stampanti, videoproiettore, in caso di calamità potrebbero rendersi necessarie alcune brande così da poter assicurare una continuità H24.

Come misura preventiva utile, in caso di inagibilità della sede del COC/UCL, o di difficoltà di accesso allo stesso a seguito dell'evento, è opportuno, ove possibile, prevedere nel piano una o più sedi alternative anche non permanenti

Unità di coordinamento e compiti di segreteria

Oltre alle nove funzioni standard è necessario prevedere lo svolgimento di alcuni compiti *trasversali* alle varie funzioni, quali una sorta **unità di coordinamento** (prevista peraltro esplicitamente dalle *Misure operative di protezione civile inerenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19* - Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione civile in data 3 marzo 2020) avente lo scopo di coordinare i rapporti tra le varie componenti del C.O.C.; è necessario altresì prevedere figure che assicurino lo svolgimento di **compiti di segreteria** che consistono, prioritariamente nella protocollazione (o comunque del tenere traccia) delle informazioni e/o comunicazioni in entrata/uscita dal C.O.C., quali tra le altre corrispondenza, telefonate e informazioni verbali.

Tra le incombenze della segreteria potranno, ad esempio, ricadere i compiti di predisporre le ordinanze sindacali o dirigenziali e gli ordini di servizio per il personale comunale.

L'unità di coordinamento avrà inoltre il compito di gestire, in entrata e in uscita, tutte le richieste formali nei confronti dei diversi uffici comunali (ad es. anagrafe, assistente sociale, ragioneria) o delle diverse funzioni di supporto.

L'unità di coordinamento dovrà altresì verificare egli aspetti finanziari e contabili delle operazioni in corso di svolgimento, anche in emergenza.

Le 9 funzioni di supporto sono così configurate:

Per ciascun responsabile di funzione possono essere individuati i seguenti compiti:

Quando	Azioni
Prima dell'evento ("tempo di pace")	<p>Raccolta ed aggiornamento informazioni di specifico interesse (analisi e raccolta dati).</p> <p>Verifica della funzionalità delle procedure di intervento.</p> <p>Promozione nei modi più opportuni (esercitazioni protocolli di intesa, incontri) della collaborazione tra i vari organi e strutture di protezione civile</p>
Durante l'evento	Attuazione degli interventi assegnati in fase di pianificazione alle proprie funzioni
Dopo l'evento	Capitalizzazione dell'esperienza nella gestione dell'evento con l'obiettivo del miglioramento della capacità operative e gestionali del proprio settore

1 - Tecnico Scientifica, Pianificazione (o Tecnica e di valutazione)

Il referente sarà un rappresentante del Servizio Tecnico del comune, prescelto già in fase di pianificazione; ha il compito di mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti tecniche e scientifiche interne ed esterne per l'interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio.

Opera un'analisi conoscitiva dell'evento e del rischio associato ed aggiorna lo scenario in base ai dati acquisiti, che verrà trasmesso ai responsabili delle funzioni di supporto attivate.

Il referente mantiene i rapporti e coordina le varie componenti scientifiche e tecniche al fine di raccogliere i dati territoriali e la cartografia per la definizione e l'aggiornamento degli scenari, di analizzare i dati acquisiti dalle reti di monitoraggio e di individuare le aree di emergenza. Provvede inoltre a organizzare le squadre di tecnici che in emergenza effettueranno il monitoraggio a vista.

2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria

Il referente mantiene i rapporti e coordina le componenti sanitarie locali, la C.R.I. e le Organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario al fine di organizzare adeguata assistenza durante l'allontanamento preventivo della popolazione e la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.

3 - Volontariato

I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall'organizzazione e dai mezzi a disposizione. Pertanto nel centro operativo, prenderà posto il coordinatore indicato nel piano di protezione civile che provvederà, in **“tempo di pace”**, ad organizzare esercitazioni congiunte con le altre forze preposte all'emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle organizzazioni.

Nei periodi di **emergenza** fa parte l'UCL e coordina i compiti delle Organizzazioni di volontariato così come individuato nel Piano di Protezione Civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla specificità delle attività esplicate dalle Organizzazioni e dai mezzi a loro disposizione.

I compiti principali possono consistere nel garantire la prima assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e assistere la popolazione nelle aree di ricovero (ad es. prepara e distribuisce pasti).

Invia squadre di volontari per le esigenze delle altre funzioni.

Il referente redige un quadro sinottico delle risorse, in termini di mezzi, uomini e professionalità specifiche presenti sul territorio al fine di coordinare le attività dei volontari in sintonia con le altre strutture operative e con il volontariato presente sul territorio provinciale, regionale e nazionale.

4 - Materiali e Mezzi (o Logistica)

La funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per fronteggiare una emergenza di qualunque tipo. Questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili e normalmente appartenenti ad enti locali, volontariato etc. deve avere un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili. Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell'area dell'intervento.

Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il Sindaco rivolgerà richiesta al Prefetto competente.

5 – Telecomunicazioni (o telecomunicazioni di emergenza)

Il responsabile di questa funzione dovrà organizzare una rete di telecomunicazione alternativa affidabile anche in caso di evento di notevole gravità di concerto con il responsabile territoriale della Telecom, con il responsabile provinciale P.T. e con il rappresentante dell'eventuale associazione di radioamatori, se presente sul territorio.

Nel piano, elaborato unitariamente alle altre funzioni di supporto, si prevederanno:

- le modalità di riattivazione delle TLC con priorità per gli Uffici Pubblici,
- le modalità di funzionamento delle reti radio delle strutture operative per garantire i collegamenti e diramare al tempo stesso comunicazioni o allarmi.

6 - Servizi Essenziali e Attività Scolastica

Compito del responsabile di funzione è il coordinamento dell'emergenza per quanto riguarda reti

tecnologiche, acquedotti, fognature e in normalità della predisposizione di procedure di intervento di concerto con i rappresentanti dei servizi.

In questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto. Mediante i Compartimenti Territoriali e le corrispondenti sale operative nazionali o regionali deve essere mantenuta costantemente aggiornata la situazione circa l'efficienza e gli interventi sulla rete.

L'utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque coordinata dal rappresentante dell'Ente di gestione presente nella funzione. Tutte queste attività devono essere coordinate da un unico funzionario comunale.

Deve inoltre verificare l'esistenza di piani di evacuazione delle scuole a rischio

7 - Censimento Danni a Persone e Cose (o Censimento danni e rilievo dell'agibilità)

L'effettuazione del censimento dei danni a persone e cose costituisce il compito del servizio, al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso per determinare sulla base dei risultati riassunti in schede riepilogative gli interventi d'emergenza.

Il responsabile della funzione, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà coordinare l'attività del censimento dei danni riferito a:

- persone
- edifici pubblici
- edifici privati
- impianti industriali
- servizi essenziali
- attività produttive
- opere di interesse culturale
- infrastrutture pubbliche
- agricoltura e zootecnia

Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà dei funzionari degli Uffici tecnici Comunali o dell'Ufficio Territoriale Regionale - UTR (ex Genio Civile) e di esperti del settore sanitario, industriale e commerciale.

È ipotizzabile l'impiego di squadre miste di tecnici per le verifiche speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti.

Si dovranno organizzare anche specifici interventi per il censimento e la tutela dei beni culturali presenti nel territorio comunale tramite l'ausilio di squadre di tecnici o l'addestramento dei volontari.

8 - Strutture Operative Locali (o rappresentanza delle strutture operative)

Il responsabile della funzione ha il compito di regolamentare la viabilità. A questo fine, di concerto con il Sindaco e il Responsabile di protezione civile, individua in tempo di normalità percorsi alternativi, mentre gestisce i flussi di trasporto e di traffico chiudendo aree a rischio in fase di emergenza.

Aiuta la popolazione a raggiungere le aree di attesa. Organizza il pronto intervento S.A.R. Posiziona uomini

e mezzi presso i cancelli, precedentemente individuati.

Si occupa dell'eventuale trasporto della popolazione nelle aree di ricovero. Vigila le aree ritenute inagibili.

Redige il piano di viabilità individuando cancelli e vie di fuga, predisponendo quanto necessario per il deflusso della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei centri di accoglienza e nei centri di accoglienza. Mantiene i contatti con le varie componenti preposte alla viabilità, alla circolazione, al presidio dei cancelli di accesso alle zone interessate, alla sorveglianza degli edifici evacuati.

9 - Assistenza alla Popolazione

Il compito previsto dalla funzione Assistenza alla Popolazione è affidato ad un responsabile di funzione in possesso di conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi etc.) ed alla ricerca di aree pubbliche e private da utilizzare come "zone ospitanti". Il funzionario dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggio e dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree.

Si deve garantire l'assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle aree di ricovero.

Predisporre un quadro delle disponibilità di alloggio e mette a disposizione immobili o aree di ricovero. Provvedere al censimento degli appartenenti alle categorie deboli o esposti a particolare rischio.

Censire in numero delle persone presenti nelle aree di ricovero. Il referente aggiorna la stima della popolazione residente nelle zone a rischio, distinguendo tra coloro che necessitano di alloggio presso i centri di accoglienza, coloro che usufruiscono di seconda casa e coloro che saranno ospitati presso altre famiglie secondo un piano di gemellaggio.

Il presupposto su cui si fonda il COC è la possibilità di attivazione delle 9 funzioni in ogni momento.

Risulta chiaro come tale struttura sia difficilmente sostenibile a fronte dell'organico medio su cui può contare un comune.

Al fine di poter affrontare eventuali emergenze in modo organizzato, sulla base delle risorse umane effettivamente disponibili, viene pertanto introdotta una struttura denominata Unità di Crisi Locale – UCL, composta da figure "istituzionali", presenti di norma in ogni Comune.

Di seguito viene riportata la tabella riassuntiva della composizione del Centro Operativo Comunale; oltre alle 9 funzioni base previste a scala comunale, sono state altresì individuate ulteriori funzioni proprie dei centri operativi di livello superiore, la cui compilazione è stata tuttavia prevista dal portale regionale PPCOnline.

1.2.4. Unità di Crisi Locale (UCL)

L'**Unità di Crisi Locale** è costituita almeno dalle seguenti figure:

1. Sindaco (o suo sostituto) che coordina l'UCL e tiene i rapporti con il COMS (se costituito);
2. Responsabile comunale di protezione civile che oltre all'azione di coordinamento riassume in sé le funzioni di supporto non diversamente assegnate;
3. Tecnico comunale (o Ufficio Tecnico Comunale)-per le funzioni 1, 4, 6, 7;
4. Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto) per le funzioni 5, 8, 9;
5. Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile (o di eventuali Associazioni di Protezione Civile convenzionate) per le funzioni 3;
6. Rappresentanti delle Forze dell'Ordine del luogo (Carabinieri, Guardia di Finanza).

L'assetto di questa struttura minima di comando e controllo può variare di volta in volta, a discrezione del Sindaco (ad esempio è previsto l'eventuale coinvolgimento dei responsabili del settore servizi sociali), in funzione della natura dell'emergenza nonché delle disponibilità logistiche. Tale modello dovrà essere declinato ed eventualmente modificato a livello comunale in sede di approvazione consigliare del piano.

Tra COC e UCL non esiste un conflitto di competenze, in quanto l'Unità di Crisi Locale rappresenta lo strumento per assolvere i compiti previsti per le 9 funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale, in fase di emergenza mentre il COC in tempo di pace.

1.3. La programmazione a livello sovracomunale

Ogni Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla Legge, dovrà supportare il Sindaco nell'attività di emergenza che non possono essere superate a livello comunale.

Il **Prefetto** in base all'art. 9 del D. Lgs. 1/2018, assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale coordinandosi con il Presidente della Giunta regionale, oltre che raccordando le proprie iniziative con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati.

A livello operativo, per affrontare l'emergenza, ci si organizza territorialmente secondo CENTRI DI COORDINAMENTO E SOCCORSI (CCS) e in CENTRI OPERATIVI MISTI (COM).

1.3.1. Elementi costitutivi del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)

Il centro di coordinamento dei soccorsi (CCS) è l'organo fondamentale del quale si avvale il Prefetto per gestire i soccorsi e gli interventi in emergenza. Il CCS infatti si riunisce su mandato del Prefetto, che lo presiede.

Il CCS è composto dai rappresentanti provinciali e delle strutture operative coinvolte nella gestione dell'emergenza, si avvale della Sala Operativa Provinciale ed è fondato sulle 14 funzioni di supporto previste dal "Metodo Augustus", attivabili di volta in volta in caso di necessità:

1. Tecnico scientifico – Pianificazione.
2. Sanità – Assistenza sociale – Veterinaria.
3. Mass-media e informazione.
4. Volontariato.
5. Materiali e mezzi.
6. Trasporto – Circolazione e viabilità.
7. Telecomunicazioni.
8. Servizi essenziali.
9. Censimento danni, persone, cose.
10. Strutture operative S.A.R.
11. Enti locali.
12. Materiali pericolosi.
13. Logistica evacuati – zone ospitanti.
14. Coordinamento centri operativi.

Il livello successivo è rappresentato dal Centro Operativo Misto.

1.3.2. Centro Operativo Misto (COM)

Il COM è una struttura operativa decentrata costituita con decreto prefettizio retta da un rappresentante del Prefetto (es. il Sindaco di un Comune colpito dall'evento calamitoso).

I compiti attribuiti al COM, in quanto proiezione decentrata del CCS, sono quelli di coordinare e gestire le operazioni d'emergenza sui luoghi del disastro in costante raccordo con il CCS e la Sala Operativa della Prefettura e con i Sindaci dei comuni colpiti facenti capo al COM stesso.

Il COM ha una struttura analoga al CCS, è organizzato per funzioni di supporto (14, precisamente) che rappresentano le singole risposte operative in loco; è da attivare in qualsiasi tipo di emergenza che richiede un coordinamento di iniziative tra più comuni o aree coinvolte da un evento calamitoso.

Ad ogni rappresentante degli enti o istituzioni coinvolti nell'emergenza è affidata, con idoneo provvedimento del Prefetto, la gestione di una singola funzione.

Non necessariamente, anche in relazione al tipo di emergenza in atto, devono essere attivate tutte le funzioni di supporto individuate: il rappresentante del Prefetto valuterà l'opportunità di attivare le funzioni ritenute più idonee o integrare quelle esistenti con altre. Nel caso del COM, a maggior ragione per motivi di semplicità operativa ed effettiva disponibilità, si può optare per un numero di funzioni congruamente ridotto, accorpandone alcune nel modo che si riterrà più efficiente.

Al verificarsi di disastri naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (**eventi lett. c**) , comma 1, art.2, L. 100/92, come modificato dalla Legge 100/2012, il Prefetto o il Presidente della Giunta Regionale richiedono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 1/2018, con la conseguente adozione del relativo potere di ordinanza, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

In questo caso, la direzione operativa degli interventi può essere assunta direttamente dall'Agenzia di Protezione Civile (ex Dipartimento della Protezione Civile), coordinandosi con il Prefetto e le strutture locali dei Vigili del Fuoco.

Si riuniscono nel COM, in linea generale:

- Sindaci o loro rappresentanti
- Segretari comunali o loro rappresentanti
- Capi degli uffici tecnici
- Capi degli uffici comunali specifici interessati
- Rappresentante delle forze armate
- Comandante locale dei carabinieri o rappresentante
- Comandante locale della guardia di finanza
- Comandante locale della PS (se esistente)
- Ufficiale dei vigili del fuoco (inviato dal comando provinciale)
- Ufficiale sanitario

- Medico veterinario
- Coordinatore del gruppo comunale di protezione civile
- Rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
- Rappresentanti di altri uffici ed enti di cui si renderà necessaria la presenza.

Il COM si avvale (in analogia al CCS) di:

- Sala operativa
- Sala stampa
- Centro telecomunicazioni

Nell'ambito del PIANO SOCCORSO RISCHIO SISMICO di Regione Lombardia (Aggiornamento 2020) è definita una suddivisione dei Centri Operativi Misti del territorio provinciale; in base a tale suddivisione il territorio di Magenta ricade ed è sede del COM 5 provinciale con sede presso la sede municipale di Piazza Formenti e del quale fanno parte i seguenti comuni:

Arluno, Bareggio, Boffalora Sopra Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo Con Casone, Mesero, Ossona, Robecco Sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone.

1.4. Attivazioni in emergenza

Esse rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dal Sindaco e dal Responsabile di protezione civile:

1.4.1. Reperibilità dei componenti dell'UCL

L'UCL è composto dai responsabili delle 9 funzioni di supporto i quali saranno convocati e prenderanno posizione nei locali predisposti.

1.4.2. Delimitazione delle aree a rischio

Tale operazione avviene tramite l'istituzione di posti di blocco, denominati cancelli, sulle reti di viabilità, ed hanno lo scopo di regolamentare la circolazione in entrata ed in uscita dall'area a rischio.

La predisposizione dei cancelli dovrà essere attuata in corrispondenza dei nodi viari onde favorire manovre e deviazioni.

1.4.3. Aree di emergenza

Tali aree sono quelle in cui, durante un'emergenza, si svolgono le attività di soccorso alla popolazione e si dividono in:

- Aree di ammassamento
- Aree di accoglienza o ricovero
- Aree di attesa




Figura 2: Sussidiarietà in materia di protezione civile